

OGGETTO: Regolamento disciplinare: integrazione e modifiche

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	P	MOSCARIELLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	A
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	A	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	A

Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi

Visto il Regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Toscana approvato con deliberazione G/687 adottata il 11 ottobre 2008;

Ritenuto opportuno definire un iter procedurale più snello per quanto riguarda i procedimenti disciplinari relativi alle sospensioni per morosità, regolati direttamente dalla legge 56/89 (che prevede l'irrogazione della sanzione, come pure la sua revoca o l'estinzione del procedimento), per i quali risulta pertanto superfluo dar corso a tutte le fasi procedurali, compresa quella del contraddittorio, previste dal Regolamento;

Ritenuto che tale esigenza sussista anche per i procedimenti e le sanzioni che il Consiglio è tenuto a irrogare d'ufficio, come nel caso delle condanne penali superiori a due anni per reati non colposi o nel caso di omessa attivazione del domicilio digitale;

Considerato che una tale semplificazione regolamentare comporta economie significative in termini finanziari e organizzativi pur non riducendo le garanzie a favore dell'iscritto;

Visto l'art. 6 'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti' del Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 07/03/2005 n° 82;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. e) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 l. 120/20) che ha modificato l'art. 16 del D.L. 185/2008 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 l. 2/2009) e conferma l'obbligo per le Professioniste e i Professionisti iscritti all'Albo di possedere e di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ovvero il 'domicilio digitale') ai rispettivi Ordini;

Delibera:

In tutti gli articoli del regolamento il sintagma 'raccomandata a.r.' è sostituito da 'domicilio digitale';

Il regolamento disciplinare è integrato dal seguente articolo:

Art. 17

Sanzioni irrogate di diritto e procedimenti relativi

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e i commi 3 e 5 dell'art. 11 del presente Regolamento non trovano applicazione per quanto concerne l'adozione del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale,

non soggetta a limiti di tempo, previsto dall'art. 26, comma 2 della Legge n. 56 del 18/02/89 "Ordinamento della professione di psicologo" per la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. In questo caso, l'iscritto moroso deve essere informato dell'avvio del procedimento tramite posta elettronica certificata. L'avviso deve compiutamente informare l'iscritto:

- circa l'ammontare del debito maturato,
- sulla data della riunione in cui il Consiglio deciderà circa l'irrogazione della sanzione,
- la sanzione prevista;
- che il procedimento si estingue con la corresponsione delle somme dovute;
- che la sanzione della sospensione eventualmente irrogata è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

2. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e i commi 3 e 5 dell'art. 11 del presente Regolamento non trovano applicazione per quanto concerne l'adozione del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, non soggetta a limiti di tempo, previsto dall'art. 37, comma 1, lett. e), d.l. 76/2020 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 l. 120/20) che ha modificato l'art. 16 del d.l. 185/2008 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 l. 2/2009).

In questo caso, l'iscritto privo di domicilio digitale deve essere informato dell'avvio del procedimento tramite Raccomandata AR. L'avviso deve compiutamente informare l'iscritto:

- sulla data presunta della riunione in cui il Consiglio deciderà circa l'irrogazione della sanzione;
- la sanzione prevista;
- che l'iscritto ha comunque facoltà di produrre, in tempi utili, memorie e/o documenti laddove lo ritenga utile;
- che il procedimento si estingue quando l'iscritto dimostra di aver acquisito il domicilio digitale;
- che la sanzione della sospensione eventualmente irrogata è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver acquisito il domicilio digitale.

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e i commi 3 e 5 dell'art. 11 del presente Regolamento non trovano applicazione per quanto concerne l'adozione del provvedimento di radiazione previsto dall'art. 26, comma 3 della Legge n. 56 del 18/02/89 "Ordinamento della professione di psicologo" per l'iscritto che, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. In questo caso, l'iscritto deve essere informato dell'avvio del procedimento tramite posta elettronica certificata. L'avviso deve compiutamente informare l'iscritto:

- sulla data della riunione in cui il Consiglio deciderà circa l'irrogazione della sanzione;
- la sanzione prevista.

PRESENTI: 12	VOTANTI: 12	FAVOREVOLI: 12	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 0
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)